

Spa, srl e sapa presto alla cassa

Entro il 16 marzo va versata la tassa forfettaria annuale

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Spa, srl e sapa alla cassa: come ogni anno, le società di capitali, comprese quelle consortili, sono tenute, entro il 16 marzo, al pagamento della tassa annuale relativa agli anni successivi a quello di inizio attività, mediante presentazione del modello F24 (codice tributo 7085). È consentita la compensazione con le altre imposte e contributi.

La tassa di concessione governativa è dovuta annualmente in misura forfettaria (viene normalmente definita come «tassa forfettaria annuale») ed è, infatti, considerata tassa «di anno», a differenza di quanto avviene per le imprese individuali e dalle imprese collettive diverse dalle società di capitali, per le quali è dovuta una tassa di libro. La tassa di concessione governativa è dovuta a prescindere dal numero di registri tenuti e dalle relative pagine, per la bollatura e la numerazione dei medesimi registri, da tutte le società di capitali, anche se in liquidazione, comprese quelle consortili.

La norma generale circa l'applicazione della tassa di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registri è ricavabile dalla nota 1 all'art. 23 della Tariffa vigente, nella quale si stabilisce che tale tassa «è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie».

Per le società di capitali ed enti commerciali, a prescindere

L'identikit della tassa	
Soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none">✓ le società per azioni✓ le società in accomandita per azioni✓ le società a responsabilità limitata✓ le società consortili a responsabilità limitata✓ aziende speciali e consorzi fra enti territoriali, costituiti ai sensi della legge n. 142 del 1990 (ora recepito dal dlgs n. 267/2000)
Soggetti esclusi dal pagamento	<ul style="list-style-type: none">✓ Società cooperative e di mutua assicurazione✓ società dichiarate fallite
Importi della tassa	L'importo della tassa forfettaria annuale è di 309,87 € (o di 516,46 € , qualora il capitale sociale o il fondo di dotazione, al 1° gennaio; è pari o superiore a 516.456,90 €)
Modalità di versamento	Versamento con il modello F24 pagabile in banca, indicando il codice tributo n. 7085 Vidimazioni Libri Sociali
Termine di pagamento	Entro il termine per il versamento Iva (entro il 16 marzo 2012)

dal numero di libri e dei registri tenuti e dal numero delle loro pagine, la tassa per la tenuta di tutti i registri deve essere versata in maniera forfettaria e annualmente secondo queste



modalità:
- 309,87 euro se alla data del 1° gennaio 2012 l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro se alla data del 1° gennaio 2012 l'ammontare del

capitale sociale o del fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

Pertanto sono soggetti alla tassa forfettaria annuale anche tutti gli enti dotati di capitale sociale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (Ris. min. 27 maggio 1996, n. 90/E). In questa categoria vengono comprese: le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società consortili a responsabilità limitata; le aziende speciali e i consorzi fra

enti territoriali (costituiti ai sensi del dlgs n. 142/1990 sostituito dal dlgs n. 18 agosto 2000, n. 267 e in osservanza del capo III del dlgs n. 30 luglio 1999, n. 286) in quanto enti dotati di fondo di dotazione.

Il ministero delle finanze, con

circolare n. 108/E del 3 maggio 1996, sostiene che la tassa forfettaria annuale resta dovuta per le società di capitale che sono in liquidazione ordinaria fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, e cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese.

In questo caso, la tassa forfettaria è commisurata al capitale sociale della società alla data del 1° gennaio dell'anno in cui la società è stata sciolta e messa in liquidazione.

Di contro, le stesse società sono peraltro esonerate dall'obbligo di pagamento della tassa annuale sulla partita Iva a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stata adottata la delibera di scioglimento e di messa in liquidazione (art. 24, nota 4, Tariffa, dpr n. 641/1972).

Il ministero delle finanze, con parere espresso il 30 gennaio 1996, e successivamente con la circolare n. 108/E del 3 maggio

1996, sostiene che, società di capitale assoggettate a procedure concorsuali o dichiarate fallite, devono ugualmente pagare la tassa annuale sulla numerazione e bollatura di libri e registri, in quanto non espressamente esonerate dalla legge. In questo caso, la tassa è commisurata al capitale sociale della società alla data del 1° gennaio dell'anno in cui la società è stata ammessa a una delle procedure concorsuali o dichiarata fallita.

Per le modalità di versamento vanno eseguite con modalità diverse a seconda se si è in fase di nascita dell'impresa o se la società è già iscritta.

Le società di capitali di nuova costituzione: devono effettuare il versamento sul c/c postale n. 6007 intestato all'Ufficio del Registro - Tasse di concessioni governative - Roma ed esibire tale attestato. Per i versamenti di competenza della regione Sicilia, occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.

Per le società già iscritte: per gli anni successivi tali soggetti devono effettuare il pagamento in misura forfettaria, entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente (di norma il 16 marzo), mediante presentazione del Mod. F24 codice tributo 7085 indicando, quale periodo di riferimento, l'anno 2012. Tale modello deve essere esibito al dipendente che provvede ad annotare gli estremi del versamento nella dichiarazione di bollatura in calce al libro contabile. Nel caso di richiesta di bollatura di scritture contabili prima del 16 marzo si richiede l'esibizione dell'attestazione di versamento della tassa relativa all'anno precedente, mentre per le richieste successive è sufficiente esibire quella relativa all'anno in corso.